



# COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Reg. delibere n. 23 del 24-02-2022

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2022/2024. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione fabbisogni

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE in , come in appresso:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Marcazzan Luciano	SINDACO	Presente	
Lovato Nadia	ASSESSORE	Presente	
Burato Simone	ASSESSORE	Presente	
Rossetto Alberto	ASSESSORE	Assente	
Fusa Marco	ASSESSORE	Presente	

Assiste all'adunanza il segretario comunale Sambugaro Umberto. Constatato legale il numero degli intervenuti, Marcazzan Luciano assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

**Reg. delibere n. 23 del 24-02-2022**

**OGGETTO:**Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2022/2024. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione fabbisogni

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti

1. Favorevoli: 4;
2. Contrari: 0;
3. Astenuti: 0;

su n. 4 presenti, voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è stata: Approvata.

Ed inoltre, su proposta del Presidente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 23 del 25.02.2021 ad oggetto “Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2021/2023. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione fabbisogni” e la delibera di giunta comunale n. 100 del 09.12.2021 ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2021/2023. Prima Variazione”.

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una *“spesa potenziale massima”* affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “*Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all’art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all’art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all’art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell’ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato);

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e dell’Interno chiarisce che le:

**Entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell’FCDE) come riportate negli aggregati;

**Spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all’ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cococpro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

#### **A) Contenimento della spesa di personale**

In riferimento all’art. 1, comma 557, 557-bis e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) lettera abrogata;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

## B) Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 626.463,25, come rilevato con delibera di G.C. n. 131 del 15/11/2018;

Visto l'allegato prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020/2022, dato assestato;

Rilevato che il posizionamento del Comune di San Giovanni Ilarione, rispetto al valore soglia, è il seguente:

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
d	3000-4999	27,20%	26,00%	31,20%

Preso atto che, prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali, è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di San Giovanni Ilarione al valore indicato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,20 % ;

Spesa personale 2020 € 485.118,29  
= **18,16 %**

Entrate correnti medie (2018/2020)  
al netto FCDE € 2.671.567,53

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Preso atto che, trovandosi il comune di San Giovanni Ilarione al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

Preso atto inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

Considerato pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia D);

Rilevato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

<b>Spesa personale 2018</b>	<b>Percentuale incremento</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo per nuove assunzioni</b>	<b>Totale spesa massima consentita</b>
€ 509.882,66	19 %	2020	€ 96.877,71	€ 606.760,37
€ 509.882,66	24 %	2021	€ 122.371,84	€ 632.254,50
€ 509.882,66	26 %	2022	€ 132.569,49	€ 642.452,15
€ 509.882,66	27 %	2023	€ 137.668,32	€ 647.550,98
€ 509.882,66	28 %	2023	€ 142.767,14	€ 652.649,80

come meglio evidenziato nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamato altresì il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali della tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia massimo di cui all'art.4 comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Ritenuto pertanto che per gli enti virtuosi il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 2 e dalla capacità assunzionale residua maturata fino al 2020, che per il Comune di San Giovanni Ilarione ammonta ad € 18.807,47, come da tabella allegata al presente provvedimento;

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM ;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art.6 specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557quater e 562 L.296/2006”*;

Verificata, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

Preso atto che:

- nell'anno 2022 sono previste cessazioni programmate (anche riguardo eventuali pensionamenti "quota 100" in quanto è facoltà del dipendente accedervi o meno, salvo comunicare tale eventualità all'Ente con un preavviso di 6 mesi);
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio, e nel contempo, rispetta il limite di spesa 2011/2013;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- il Comune di San Giovanni Ilarione ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del 04.03.2021 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di C.C.n. 17 del 27.05.2021 ha approvato il rendiconto esercizio 2020;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009;
- con propria deliberazione n. 34 del 02/04/2020 ha approvato il PEG 2020/2022
- con propria deliberazione n. 16 del 04/02/2021 ha approvato il Piano degli Obiettivi e delle Performance per l'anno 2021 e il Piano Operativo Agile 2021/2023;

Preso atto che l'art.1, commi 736 e segg, della Legge n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone trasferimenti aggiuntivi annuali ai comuni, finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per consentire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, rimborsando in parte gli oneri che gli enti andranno a sostenere per i nuovi dipendenti comunque il rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del D.L. 30/04/2019, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019 n.58;

Considerato che il comma 70 della succitata norma dispone che gli oneri derivanti dalle predette assunzioni si considerano in deroga ai limiti di spesa del personale stabiliti dalla L. 27/12/2006, n.296 e saranno rimborsati con un contributo da chiedere al Ministero per lo Sviluppo Economico;

Visto il parere ARAN 2959 del 2019 sulla derogabilità del limite quantitativo del part-time per categoria, l'Amministrazione Comunale ritiene migliore soluzione organizzativa per lo svolgimento e l'articolazione dei servizi esterni avvalersi di più persone con orario parziale in luogo di una persona a tempo pieno a motivo della fragilità idrogeologica e l'estensione della rete stradale sui percorsi collinari, coprendo con minor spesa un periodo di tempo più ampio e potendo concentrare per un tempo limitato una maggior forza lavoro;

Ritenuto, quindi, dopo l'esame della normativa e delle disponibilità per questo Ente, di procedere all'analisi dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024, al fine di valutare le possibili azioni da intraprendere finalizzate al reclutamento di personale nell'ambito delle disposizioni e delle linee guida stabilite dall'Amministrazione, con l'obiettivo di garantire il mantenimento del numero e del livello dei servizi, come segue:

#### Piano Occupazionale anno 2022

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione				
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione

1	C1	Istruttore tecnico	Tempo pieno – indeterminato	x	x			
1	B1	Operaio professionale	Tempo part-time – indeterminato			x		

E che la spesa complessiva per ciascuna figura risulta essere la seguente:

- € 22.039,41 per Istruttore tecnico C1;
- € 9.768,45 per Operaio professionale B1;

#### Piano occupazionale 2023 e 2024

- ✓ Sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro-tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- ✓ Previsione di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto che la capacità assunzionale del Comune di San Giovanni Ilarione per il triennio 2022/2024, risulta determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa, è determinata secondo il prospetto allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale e di cui si riporta quanto segue:

<b>Triennio</b>	<b>2022/2024</b>	<b>2023/2025</b>	<b>2024/2026</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------

Spesa complessiva massima consentita (tabella 2)	<b>642.452,15</b>	<b>647.550,98</b>	<b>652.649,80</b>
Proiezioni di spesa complessiva comprensiva delle nuove assunzioni previste dal presente provvedimento	600.075,98	645.479,66	633.073,66
Eventuale aggiunta resti assunzionali non utilizzati al 01/01/2022	(18.807,47)	(18.807,47)	(18.807,47)

- 2) Di prendere atto che la spesa complessiva di € 642.452,15 prevista nel 2022 comprende le nuove assunzioni di un D1 Istruttore tecnico e un B1 Operaio specializzato, che concorrono alla valutazione del limite della spesa ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019;
- 3) A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 4) Di approvare la presente prima variazione al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 come segue:

Piano Occupazionale anno 2022

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione				
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione
1	C1	Istruttore tecnico	Tempo pieno – indeterminato	x	x			
1	B1	Operaio professionale	Tempo part-time – indeterminato			x		

E che la spesa complessiva per ciascuna figura risulta essere la seguente:

- € 22.039,41 per Istruttore tecnico C1;
- € 9.768,45 per Operaio professionale B1;

Piano occupazionale 2023 e 2024

- ✓ Sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- ✓ Previsione di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

- 5) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 6) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

**Proposta di Delibera di Giunta n. 22 del 24-02-2022**

**OGGETTO:** Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2022/2024. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione fabbisogni

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

*San Giovanni Ilarione li, 24-02-2022*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Sambugaro Umberto

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole**, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

*San Giovanni Ilarione li, 24-02-2022*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Pelosato Eleonora

**OGGETTO:** Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2022/2024. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione fabbisogni

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Marcazzan Luciano



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sambugaro Umberto

\*\*\*\*\*

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il giorno 08-03-2022 e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.



L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Pelosato Eleonora

\*\*\*\*\*

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08-03-2022 al 23-03-2022 ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 18-03-2022 decorsi 10 giorni dal giorno di pubblicazione ( art. 134 del decreto Legislativo n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Pelosato Eleonora